

Allegato a) al decreto n. 21 del 10/07/2014

Bozza di CONVENZIONE TRA L'ENTE TERRE REGIONALI
TOSCANE E CORPO FORESTALE DELLO STATO UFFICIO PER
LA BIODIVERSITÀ PER LO SVILUPPO DELLA RAZZA EQUINA
MAREMMANA

TRA

L'Ente Terre regionali Toscane, in seguito indicato Ente Terre, con sede in Firenze, Via di Novoli 26, Codice Fiscale e Partita IVA 00316400530, rappresentata dal proprio Direttore Dr. Claudio Del Re, nato a Castiglion Fiorentino (AR) il 13/11/1952 e domiciliato a Chiusi (SI) Via Cassia Aurelia I 26 cap 53043, per la carica presso la Sede dell'Ente, preposto alla stipula della presente convenzione in esecuzione della Legge Regionale n. 80 del 27 dicembre 2012, esecutivo ai sensi di legge

E

Il Corpo Forestale dello Stato – Ufficio per la Biodiversità –in seguito indicato C.F.S. – con sede in ROMA CF 00819910589 rappresentato dal Vice Questore aggiunto forestale dr. Stefano Vagniluca in qualità di funzionario incaricato , nato a Firenze il 24.10.1965 e domiciliato per la carica presso la sede del Corpo Forestale dello Stato Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Follonica, preposto alla stipula della presente convenzione in esecuzione dell'incarico ricevuto con nota 4038 del 10 giugno 2014.

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- La Regione Toscana con la legge regionale n. 80 del 27 dicembre 2012 ha istituito l'Ente Terre, che tra le sue funzioni, ai sensi dell'art.2 lettera e), ha anche la gestione del patrimonio regionale degli stalloni già gestito dall'Incremento ippico della Regione Toscana.

- L'Ente Terre ed il C.F.S. nei loro specifici ambiti si occupano di settori affini per obiettivi ed interessi, mirati al miglioramento del patrimonio equino autoctono e alla conseguente salvaguardia del patrimonio genetico.

- Tra la Regione Toscana ed il C.F.S., in passato, sono state individuate strategie comuni atte a garantire il raggiungimento degli obiettivi e finalizzate alla salvaguardia della biodiversità animale ed in particolare alla promozione e valorizzazione del cavallo di razza Maremmana e a fornire al contempo un'efficace e puntuale risposta alle esigenze degli allevatori.

- L'Ente Terre ai sensi dell'art. 2 della L.R.80/2012, essendo il soggetto cui la Regione Toscana ha affidato la gestione del parco stalloni regionali, svolge l'attività di salvaguardia e sviluppo della razza equina maremmana attraverso l'assegnazione di stalloni Maremmani a stazioni di monta che allevano o svolgono funzione di servizio di monta per fattrici iscritte al L.G. del cavallo Maremmano;

- Il C.F.S., con i suoi Uffici Territoriali per la Biodiversità, possiede un patrimonio di stalloni equini di razza Maremmana che possono essere impiegati nell'attività di salvaguardia e sviluppo della razza equina autoctona svolta dall'Ente attraverso la cessione a fida gratuita di stalloni Maremmani alle stazioni di monta che allevano o svolgono funzione di servizio di monta per fattrici iscritte al L.G. del cavallo Maremmano;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

1. Il C.F.S., attraverso gli Uffici Territoriali per la Biodiversità che detengono stalloni di razza Maremmana, affida, per il periodo di durata della convenzione, all'Ente Terre un nucleo di stalloni equini di razza Maremmano, in base alla propria disponibilità, da impiegare in stazioni di monta equina naturale che allevano o forniscono un servizio di monta per fattrici iscritte al L.G. del cavallo Maremmano.
2. Il numero degli stalloni disponibili sarà concordato annualmente tra il funzionario incaricato del C.F.S. e il Direttore dell'Ente Terre cui è affidata la gestione degli stalloni.
3. Ai fini della esecuzione della presente convenzione, l'Ente Terre oltre ad assumere gli oneri di cui ai successivi articoli, partecipa alle spese di allevamento finalizzate alla produzione di stalloni con una somma stabilita in € 5.000,00 (cinquemila/00) da versare sul Capo XVII^ cap. 3590 PG5 (Tesoreria di Grosseto) IBAN: IT74I0100003245312017359005 entro il 31 luglio di ogni anno dandone comunicazione all'Utb.

ART. 2

La presente convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data di stipula ed è rinnovabile tramite comunicazione scritta tra le parti.

ART. 3

Il C.F.S. –, cede in gestione all'Ente Terre per l'anno in corso gli stalloni di razza Maremmana come da elenco allegato alla presente convenzione sotto la voce Allegato A che ne fa parte integrante e sostanziale.

ART. 4

Il diritto di uso per monta degli stalloni di cui all' art. 3 del presente contratto, è finalizzato per i compiti istituzionali dell'Ente di cui all'art. 2 comma 1 lettera f) della L.R. 80/2012;

ART. 5

L'Ente Terre provvederà alla copertura assicurativa degli stalloni di cui all' art. 1 durante il trasporto con autoscuferia dal suo ricovero a quello indicato per utilizzo ai fini di monta. Resta a carico del C.F.S. la copertura eventuale assicurativa dello stallone in caso di invalidità o morte dello stesso.;

ART. 6

L'Ente Terre provvederà alla copertura assicurativa degli stalloni di cui all' art. 1 per eventuali danni che potrà cagionare a cose, animali o persone ed esonera il Corpo Forestale dello Stato – da qualsiasi responsabilità concorrente e/o presuntiva ai sensi dell'art. 2052 c.c.;

ART. 7

Per tutta la durata della convenzione l'Ente Terre si impegna a custodire, muovere in giostra e/o paddock, nutrire, curare e governare gli stalloni di cui all' art. 1 con massima diligenza, fornendo al Corpo Forestale dello Stato ogni informazione utile e necessaria relativa allo stato di salute degli equini. Sono a carico dell'Ente Terre le relative spese, comprese quelle per visite veterinarie, per i medicinali, per la mascalcia e quant'altro necessario per la buona gestione e salute degli stalloni sopra citati;

In qualsiasi momento il C.F.S. potrà procedere a verifiche presso i luoghi di detenzione per verificare la condizioni di salute degli animali;

ART.8

Si conviene inoltre che il Corpo Forestale dello Stato potrà richiedere in qualsiasi momento durante la stagione di monta il liquido seminale degli stalloni di cui all' art. 3 per suo utilizzo se i riproduttori saranno adibiti alla produzione del seme;

ART. 9

In caso di gravi difformità nell'esecuzione della prestazione il Corpo Forestale dello Stato inviterà per iscritto l'Ente Terre a conformarsi alle previsioni della convenzione ai sensi dell'art. 1454 del codice Civile assegnando un congruo termine per l'adempimento, decorso il quale la presente si considera risolta di diritto.

ART. 10

Nessuna modifica o postilla alla presente convenzione avrà efficacia tra le parti a meno che non sia specificatamente approvata per iscritto tra le parti stesse;

ART. 11

Si conviene del pari espressamente la competenza esclusiva del Foro di Firenze per qualsiasi controversia inerente, connessa e conseguente questa convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto,

Corpo Forestale dello Stato Il funzionario incaricato Dr. Stefano Vagniluca	Ente Terre regionali Toscane Direttore Dr. Claudio Del Re
---	---